CAMERA DEI DEPUTATI N. 6430

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REPETTO

Istituzione della provincia di Chiavari

Presentata il 7 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per diversi anni si è prospettata l'ipotesi di una soppressione della provincia, ente intermedio tra comune e regione. Le recenti disposizioni in materia di autonomie e ordinamento degli enti locali, nonché le modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotte dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, hanno determinato una rilevante rivalutazione dell'ente « provincia », anche in relazione all'ipotesi di istituzione delle nuove aree metropolitane. In particolare, stante la possibilità di costituire l'area metropolitana di Genova, come previsto dal modificato articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si rende oltremodo opportuno addivenire alla formazione della provincia di Chiavari anche per salvaguardare l'omogeneità territoriale ed economica del Tigullio e del suo naturale entroterra. Al riguardo, si ritiene necessario ricordare che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, consente di promuovere la istituzione di nuove province, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata legge n. 142 del 1990.

I comuni che andranno a comporre il nuovo ente intermedio dovranno essere uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. Il territorio deve risultare omogeneo sotto il profilo geografico, demografico ed economico, in modo da consentire una programmazione dello sviluppo finalizzata al raggiungimento di un equilibrio socio-economico. Chiavari, il Tigullio ed il suo entroterra rispondono ai requisiti sopra indicati. Proposte di legge, presentate in precedenti legislature, avevano già evidenziato la necessità di pervenire alla istituzione di una provincia che comprendesse i comuni del Tigullio. Gli stessi comuni avevano assunto l'iniziativa di manifestare

la volontà costitutiva tramite l'adozione di specifiche delibere consiliari. La motivazione che fino ad oggi ha costituito ostacolo al percorso innovativo è stata rappresentata dal numero complessivo della popolazione, che non ha mai raggiunto le 200 mila unità, posizionandosi su livelli intermedi tra i 150 e 180 mila residenti. Le modifiche intervenute a seguito della istituzione delle aree metropolitane consentono la formazione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 della legge n. 142 del 1990.

Con la presente proposta di legge si intende provvedere anche ad una migliore razionalizzazione del territorio, ipotizzando la confluenza nel nuovo ente dei comuni di Carro, Maissana, Varese Ligure, Deiva Marina, facenti parte della provincia di La Spezia, ma che di fatto gravitano, ad oggi, anche per l'utilizzo di molti servizi pubblici, nel Chiavarese (vedi azienda sanitaria locale). La ricchezza di questo comprensorio deriva dall'esistenza di paesaggi suggestivi sia marini che montani, con un afflusso di turisti durante tutto l'anno; inoltre esso possiede un patrimonio storico-artistico assai rilevante (Società economica chiavarese fondata nel 1791). Ciò nonostante, esiste un inalterato e rispettoso equilibrio fra risorse naturali, artistiche e l'insediamento umano. Il pendolarismo del fine settimana, unitamente al fenomeno della seconda casa, hanno determinato una crescente richiesta di servizi pubblici, servizi erogati dalla pubblica amministrazione con indici qualitativi ottimali. L'economia della zona, in continua ascesa, ha attirato sul territorio l'interesse dei maggiori istituti di credito nazionali ed internazionali e la conseguente apertura di numerosi sportelli. Chiavari costituisce ancora oggi il capoluogo ideale della nuova provincia, sia per la sua collocazione centrale che per la sua naturale vocazione storica.

Chiavari storicamente ha sempre rappresentato il fulcro dell'attività organizzativa, economica e culturale del Tigullio e del proprio entroterra. Chiavari è sede di tutti i più importanti uffici pubblici (amministrativi, giudiziari e sanitari). In Chiavari sono presenti tutte le Forze dell'ordine, istituti scolastici per tutti gli indirizzi principali, la Curia vescovile, numerose sedi provinciali di partiti politici, organizzazioni sindacali, ordini professionali, redazioni di quotidiani e riviste a tiratura nazionale, emittenti radiofoniche e televisive. Le attività artigianali ed industriali, per le quali è maggiormente accentuata la differenziazione dal resto del territorio della provincia di Genova, unitamente a quelle turistico-commerciali, non potrebbero che beneficiare di un'autonomia gestionale in grado di garantire un diretto rapporto con i centri decisionali dell'ente costituendo. Occorre segnalare che il primo patto territoriale approvato per la Liguria è stato adottato e promosso dagli operatori del Tigullio-Fontanabuona. Tenendo nella debita considerazione la volontà già espressa dai comuni interessati, l'istituzione della provincia di Chiavari consentirà una efficace risposta alle oggettive esigenze di autonomia della popolazione del territorio interessato e determinerà una partecipazione più attiva ed influente allo sviluppo economico e sociale, nello spirito di una più proficua e razionale integrazione con gli obiettivi dell'intera regione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Chiavari, con capoluogo Chiavari.

ART. 2.

1. La circoscrizione della provincia di Chiavari comprende i comuni di Borzonasca, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Deiva Marina, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Tribogna, Varese Ligure, Zoagli.

ART. 3.

1. All'elezione degli organi della provincia di Chiavari si procede in concomitanza all'elezione degli organi della nuova città metropolitana di Genova, nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il presidente della regione Liguria, nomina, con decreto, un commissario incaricato di adottare le misure ed i provvedimenti necessari ai fini della istituzione e del funzionamento della nuova provincia.

3. L'esercizio delle funzioni amministrative resta di competenza degli organi della provincia di Genova fino alla data delle elezioni del nuovo consiglio provinciale di Chiavari.

ART. 4.

1. Entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Genova procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini della ripartizione di cui al comma 2.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il parere della regione Liguria, provvede alla ripartizione delle risorse umane e patrimoniali tra le province di Genova e di Chiavari, tenuto conto dell'entità della popolazione e del territorio trasferiti.

ART. 5.

1. La provincia di Chiavari valuta, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova circoscrizione provinciale gli uffici periferici atti a garantire ai cittadini la necessaria efficienza amministrativa.

ART. 6.

1. I Ministri delle finanze e della giustizia, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della regione Liguria, procedono alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.